

# Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini  
pec: [comune.amandola@emarche.it](mailto:comune.amandola@emarche.it) | mail: [protocollo@comune.amandola.fn.it](mailto:protocollo@comune.amandola.fn.it)

**AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI**  
Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 277 (R.G. 1034) del 10-12-2020

**OGGETTO: CONVENZIONE ATEM SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI M226/2011. SVOLGIMENTO IN PROPRIO DELLE FUNZIONI LOCALI. AFFIDAMENTO STUDIO FRACASSO SRL  
CIG n.: Z6C2FCEAEA**

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTO:

- che si applica il seguente quadro normativo :
  - il D.Lgs. 164/2000 (Letta) (in particolare gli artt. 14 [*Attività di distribuzione*] e 15 [*Regime di transizione nell'attività di distribuzione*]) in vigore dal 21/6/2000, a norma dell' art. 41, L. 144/1999;
  - la L. 239/2004 (Marzano) (in particolare l'art. 1 [*Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*], c. 2, lett. «c») in vigore dal 28/9/2004, nonchè l'art. 69 a modifica dell'art. 15 [*Regime di transizione nell'attività di distribuzione*], D.Lgs. 164/2000);
  - la L. 51/2006 (milleproroghe 2006) (in particolare l'art. 23 [*Regime di transizione nell'attività di distribuzione*]) in vigore dal 29/2/2006;
  - il D.L. 159/2007 convertito con modifiche dalla L. 222/2007 (collegato fiscale alla legge finanziaria 2008) (in particolare l'art. 46-*bis*, cc. 1 e 4-*bis*), come modificato dall' art. 2, c. 175, L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) in vigore dall' 1/1/2008;
  - la L. 96/2010 (legge comunitaria 2009) (in particolare l'art. 17 [*Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonché in materia di recupero di rifiuti*], c. 4) per dar luogo agli adempimenti connessi alla direttiva 2009/73/CE;
  - il D.Lgs. 93/2011 ad attuazione della direttiva 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/Ce (ed in particolare l'art. 24 [*Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti "take or pay"*]) a modifica dell'art. 14, D.Lgs. 164/2000), entrato in vigore il 29/6/2011;
  - il DMSE 19/1/2011 (riferito ai n. 177 ambiti territoriali minimi, ATEM) in vigore dall' 1/4/2011;
  - il decreto DMSE e MLPS del 21/4/2011 (sugli effetti sociali sul personale);



- il DMSE del 18/10/2011 (Comuni appartenenti a ciascun ATEM), in vigore dal 19/10/2011 (cfr. *in primis* l' art. 3.3);
- il DMSE 226/2011 in vigore dall' 11/2/2012;
- l' art. 25 (*Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali*), c. 3 D.L. 1/2012 (liberalizzazioni) in vigore dal 24/1/2012 (che modifica gli artt. 14, c. 5 e 15, c. 10, D.Lgs. 164/2000);
- le direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE (che abroga la direttiva 2003/54/Ce e 2003/55/CE), 2008/92/CE;
- art. 3-bis (*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*), L. 148/2011, dal quale si deve ritenere escluso il settore della distribuzione gas naturale;
- l' art. 37 (*Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico*), cc. 1, 2 e 3, D.L. 83/2012 (decreto sviluppo 2012) in vigore dal 26/6/2012, a modifica degli artt. 14, c. 5, e 15, c. 10, D.Lgs. 164/2010;
- l' art. 4, D.L. 69/2013;
- che si applicherà poi (*in primis* e per quanto inerente) :
  - il D.Lgs. 163/2006 (codice unico appalti) in vigore dall' 1/7/2006;
  - la direttiva 2004/17/Ce (settori speciali) in vigore dal 31/3/2004;
  - il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) in vigore dal 13/10/2000;
  - la L. 241/1990 (procedimento amministrativo)
  - il RD 2578/1925 (TU sulla municipalizzazione)
  - il DPR 902/1986 (regolamento al RD 2578/1925)
  - l' art. 117, c. 3 (Costituzione) in vigore, detto articolo, dall' 8/11/2001.
- che è poi da tenere presente che con l' abrogazione (da parte del DPR 113/2011 in vigore dal 21/7/2011) dell' art. 23-bis (*Servizi pubblici locali di rilevanza economica*), L. 133/2008 (manovra d' estate 2008) come da *referendum* popolare del 12-13/6/2011, sono state abrogate le norme, per quanto attinenti al settore della distribuzione gas naturale :
  - del citato art. 23-bis, L. 133/2008;
  - dell' art. 30 (*Misure per l'efficienza del settore energetico*), c. 26, L. 99/2009;
- dell' art. 15 (*Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica*), D.L. 135/2009, convertito con modifiche dalla L. 166/2009;

*premesse,*

- che i Comuni (o Unione di Comuni o Comunità montane) ricompresi nell' ambito territoriale ottimale (ATEM) Ascoli Piceno sono quelli citati nei DMSE del 19/1/2011 e del 18/10/2011 e che nel seguito si riepilogano, ubicati nella Provincia di Ascoli Piceno e dei Fermo :ATO Ascoli Piceno. (tav. I)

Comune di	Provincia
1. Acquasanta Terme	AP
2. Acquaviva Picena	AP
3. Appignano del Tronto	AP
4. Arquata del Tronto	AP
5. Ascoli Piceno	AP
6. Castel di Lama	AP
7. Castignano	AP
8. Castorano	AP
9. Colli del Tronto	AP
10. Comunanza	AP
11. Cossignano	AP
12. Cupra Marittima	AP
13. Folignano	AP

14. Force	AP
15. Grottammare	AP
16. Monsampolo del Tronto	AP
17. Montalto delle Marche	AP
18. Montedinove	AP
19. Montefiore dell' Aso	AP
20. Montegallo	AP
21. Montemonaco	AP
22. Monteprandone	AP
23. Offida	AP
24. Palmiano	AP
25. Ripatransone	AP
26. Roccafluvione	AP
27. Rotella	AP
28. San Benedetto del Tronto	AP
29. Spinetoli	AP
30. Venarotta	AP
31. Amandola	FM
32. Montefortino	FM
33. Monte Vidon Combatte	FM
34. Ortezzano	FM

- per un totale di n. 34 Comuni;
- che il Comune di Ascoli Piceno, quale Comune capoluogo di Provincia, esercita ai sensi di legge, il ruolo di Comune capofila per la celebrazione della procedura competitiva per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione gas naturale;
  - che il quadro ordinamentale sopra lumeggiato, nel caso di specie, obbliga tutti gli enti locali sopraccitati ricompresi nell' ATEM richiamato, a convenzionarsi con il Comune capofila per la celebrazione della procedura competitiva di cui trattasi con il ruolo di stazione appaltante;
  - che valgono le definizioni dell' art. 1 (*Definizioni*) DMSE 226/2011 alle quali si rinvia;
  - che in materia di «*servizi di interesse generale*» risulta inevitabile il rinvio al «*Libro verde sui servizi di interesse generale*» COM (2003) 270 presentato dalla Commissione delle Comunità Europee a Bruxelles il 21/5/2003, in cui al § 1. *Contesto*, 1.1. *Definizione terminologica*, al punto n. 19 la Commissione specifica che non ricorre alla locuzione «*servizio pubblico*» quale concetto limitativo e limitante, bensì (cfr. i precedenti punti n. 16 e 17) a quella di «*servizi di interesse generale*», attesa la prassi comunitaria di utilizzare la locuzione «*servizi di interesse economico generale*»;
  - che per la qualificazione del servizio pubblico in esame vale, in generale, il dettato dell'art. 112 (*Servizi pubblici locali*), c. 1, D.Lgs. 267/2000 e più esattamente «*1] Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*»; atteso che, nel caso di specie, detti servizi rispondono ai requisiti di una domanda diffusa, di una offerta indifferenziata, con riferimento alla qualità della vita dei medesimi (cfr. il fondamentale parere Corte dei conti, sez. reg. contr. Puglia, n. 100 del 14/10/2009);
  - che la citata sentenza altresì scolpisce la competenza del Consiglio comunale (ai sensi dell'art. 42 (*Attribuzioni dei consigli*), c. 2, lett. «e», D.Lgs. 267/2000) a relazionare sulle ricadute del modulo gestorio sui cittadini e sulla amministrazione pubblica;
  - che alla luce delle argomentazioni di cui sopra, il Comune può ritenere l'attività del soggetto gestore strettamente necessaria alle finalità dell'ente stesso, alla luce del proprio statuto, nell'ambito dei servizi di interesse generale quale *mission* affidata al soggetto gestore stesso;



- che l'art. 13 (*Funzioni*), del D.Lgs. 267/2000, ha genericamente attribuito al Comune *«tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale»*.
- che allora, alla luce delle sopraccitate considerazioni, si può quindi ritenere che i servizi pubblici locali di rilevanza economica siano *species* del più ampio *genus* dei servizi d'interesse generali sopraccitati;

*considerato,*

- che il modello (per quanto qui interessa) della concessione a terzi (quale partenariato pubblico privato contrattualizzato, PPPC), risulta tra l'altro confermato dalla Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (2008/C 91/02 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 aprile 2008);
  - che trattasi quindi di applicare *in primis* il D.Lgs. 164/2000, i connessi decreti del MSE, e quindi il D.Lgs. 163/2006 e la direttiva 2004/17/Ce (settori speciali) entrata in vigore il 31/3/2004, sino al tutto l' art. 4, D.L. 69/2013 (del "fare");
  - che sussistendo i presupposti di fatto e di diritto si applicheranno le indicazioni dell' art. 30 (*Concessioni di servizi*), D.Lgs. 163/2006, il quale prevede che : *«1] Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. 2] Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. 3] La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi. 4] Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza. 5] Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessioni di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici. 6] Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. 7] Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7»*;
  - che il D.Lgs. 267/2000 e la L. 241/1990 consentono la convenzione di funzioni (qui di natura obbligatoria) ai sensi, rispettivamente dell'art. 30 (*Convenzioni*) e dell'art. 15 (*Accordi fra pubbliche amministrazioni*);
  - che la celebrazione della procedura concorsuale congiunta e per la contestuale concessione del servizio di cui trattasi, è resa possibile ricorrendo all'attivazione del modulo convenzionatorio;
  - che il legislatore nazionale ha provveduto al complesso *corpus* normativo di settore, rimettendo (quindi) le competenze al Comune capofila ovvero agli enti locali titolari del servizio di cui trattasi;
- visto altresì,*
- il D.P.R. 633/1972 (decreto Iva);
  - la L. 241/1990 (procedimento amministrativo);
  - il D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
  - il D. Lgs. 196/2003 (*privacy*);
  - il D. Lgs. 163/2006 (codice unico appalti), art. 30 *in primis*;

- la Direttiva 2004/17/Ce, (settori speciali);
- l'art. 97 Costituzione;

*preso atto,*

- che in tal senso sarà applicato il D. Lgs. 163/2006 (codice unico appalti) come da bando e disciplinare di gara e la direttiva 2004/17/Ce;
- che è la legge speciale che individua, tra i Comuni convenzionati ricompresi nell' ATEM, il Comune capofila;
- che il Comune capofila eserciterà allora tutte le funzioni inerenti e connesse, nessuna esclusa, come da procedura competitiva anzi citata, così come risulterà nel dettaglio riportato nella allegata convenzione di funzione, quale elemento sostanziale ed integrante della presente delibera;
- che in tal senso è stata approntata la convenzione di funzioni composta da titoli V per un totale di n. 13 articoli, sottoforma (ai sensi della L. 241/1990) di scrittura privata con firma non autenticata, che si allega sotto alla lettera «A», quale parte sostanziale ed integrante della presente delibera;
- che la convenzione di funzione, rientra tra gli atti fondamentali e pertanto la competenza in materia è del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 (*Attribuzioni dei consigli*) c. 2, lett. «c», D.Lgs. 267/2000;
- che tale convenzione dovrà poi essere firmata tra le parti affinché possa appieno dispiegare i suoi effetti;
- degli obblighi in capo al Comune capofila di cui all' art. 2, c. 2 DMSE 226/2011, con riferimento – onde evitare il commissariamento – al termine perentorio di pubblicazione degli atti di gara entro il 9/5/2014;

*considerato altresì,*

- che la citata convenzione entra nel merito degli specifici ruoli *ope legis* o in via facoltativa delegati al Comune capofila;
- che tutti gli enti locali ricompresi nell' ATEM, devono disporre dello stato di consistenza di cui all' art. 1, c. 1, lett. «l», DMSE 226/2011 e ciò a valere sia per i gestori del servizio in esame per il cui servizio subentrerà il nuovo concessionario affidatario del servizio ai sensi del DMSE 226/2011, sia per i gestori con gara alla cui scadenza subentrerà il citato nuovo concessionario;
- che il ruolo di stazione appaltante è quindi ricoperto dal Comune capofila ai sensi dell' art. 2 (*Soggetto che gestisce la gara*), c. 1, DMSE 226/2011;
- che spetterà al Comune capofila individuare ai fini della procedura competitiva, il responsabile del procedimento (D.Lgs. 267/2000), il responsabile della *privacy* (D.Lgs. 196/2003), il responsabile unico del procedimento (D.Lgs. 163/2006), il responsabile per l' accesso agli atti amministrativi (L. 241/1990), il responsabile del segreto industriale (D.Lgs. 30/2005) e la commissione giudicatrice (D. Lgs. 163/2006);
- il dettato della deliberazione n. 407/2012/R/GAS dell' 11/10/2012 dell' AEEG rubricata « *Criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per l' affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale*».
- che il riparto delle spese ed oneri di cui alla citata convenzione non sarà attratta al campo Iva di cui al D.P.R. 633/1972 (decreto Iva) come da risoluzione Agenzia delle Entrate n. 314/E del 5/11/2007, essendo parametrato, tale riparto, su criteri oggettivi;
- l'esito dei precedenti contatti connessi ed inerenti alla presente delibera;
- che sono state esaminate le condizioni normative, informative, economiche, tecniche e finanziarie regolanti: 1) l'attivazione della convenzione; 2) i rapporti durante la convenzione; 3) l' inizio e la durata della convenzione;
- che non sono state attivate in capo ai Comuni convenzionati diversi dal Comune capofila – ai fini del modulo convenzionatorio – le disposizioni di cui all'art. 192 (*Determinazioni a contrattare e relative procedure*), T.U.E.L., non trattandosi di un contratto ma di una convenzione tra enti locali (ai sensi dell' art. 14 c. 2, D.Lgs. 164/2000) ricompresi nell'art. 2 (*Ambito di applicazione*), c. 1, T.U.E.L.;

*ritenuto,*

- che il contenuto della convenzione di funzioni nel suo dettaglio trovi ampia illustrazione all'interno degli articoli della citata (ed allegata) convenzione;



- che la durata della convenzione coinciderà con i tempi tecnici necessari, ai sensi di legge, per l'espletamento della complessa procedura concorsuale;
- che le sinergie sistemiche perseguibili attraverso la convenzione di funzioni risultano senz'altro tali da rendere opportuno (oltre che obbligatorio) l'utilizzo di tale modulo e ciò per evitare la duplicazione delle procedure, dei costi interni ed esterni, della pubblicità e delle varie figure ed organi istituzionali a vario titolo coinvolti;
- che la parte narrativa della presente delibera e della citata convenzione ben illustrino i presupposti di fatto (sotto il profilo tecnico, economico e dell'interesse pubblico) e di diritto che stanno alla base dell'impianto motivazionale della presente delibera sulla base dei paradigmi generali di cui all'art. 97 Costituzione e particolari di cui agli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), L. 241/1990;

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 12.11.2013 con la quale si approvava la Convenzione sopra richiamata;

**RICHIAMATO** il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Michela Tartarelli in data 07/11/2013 verbale n. 03/2013;

**DATO ATTO** che con il sisma 2016 la procedura di indizione dell'appalto si è sospesa in quanto i COMUNI interessati sono stati gravemente colpiti;

**VISTA** la nota prot. com. n.9388 del 30.07.2020 con la quale il Comune capofila di Ascoli Piceno comunicava tempistiche e modalità di gara per riprendere l'affidamento del servizio;

**VALUTATO** che la gara per l'affidamento oltre che un adempimento, rappresenta una importante opportunità per il territorio in termini di :

- corrispettivi a favore dei comuni che, di sovente, non percepiscono nessun canone concessorio;
- interventi di metanizzazione delle aree dei territori comunali non servite e dei Comuni non metanizzati;
- ammodernamento degli impianti, a favore della sicurezza e qualità del servizio;
- miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio;

**DATO ATTO** che il Comune Capofila richiede di attivare con la nota sopracitata tutte le procedure di obbligo per addivenire alla pubblicazione del bando di gara, con attività a carico del Comune di Ascoli Piceno in qualità di Stazione Appaltante;

**VISTA** la nota prot.com.n. 12544 del 25 settembre 2020 con la quale il Comune di Ascoli trasmetteva la Convenzione ATEM modificata;

**VISTO** lo Schema ripartizione Corrispettivi a copertura degli oneri di gara ex art. 8 comma 1 DM 226/2011 e Delibera Arera 407/2012 in allegato alla convenzione;

**CONSIDERATO CHE** in base alla definizione del riparto dei corrispettivi a copertura delle funzioni locali di competenza in base alla suddivisione pro quota PdR 2008 il QC di ripartizione proposto dalla S.A. per il Comune di Amandola è di euro 3.574,00;

**DATO ATTO** della necessità di apportare tali modifiche per:

- aggiornare i riferimenti normativi ivi riportati, stante il tempo trascorso dall'approvazione della precedente convenzione novembre 2013;
- l'art 6 regolante i rapporti economici e finanziari, stante la definizione del riparto dei corrispettivi a copertura delle funzioni locali di competenza dell'Ente concedenti ATEM in una logica di sussidiarietà secondo quote stabilite in convenzione allegata;

**VISTA** la delibera di Giunta n. 136 del 20.11.2020 con la quale l'Amministrazione stabilisce che intende procedere in proprio per lo svolgimento delle cd "funzioni locali" reperendo ogni supporto esterno ritenuto necessario come stabilito dall'art. 2 della presente convenzione pluricitata;

**VISTO CHE** in base alla ripartizione dei corrispettivi una tantum a copertura degli oneri di gara a codesto Ente spettano € 3.574,00 e che tale Amministrazione vuole trattenere al fine di svolgere in proprio le cd "funzioni locali";

**SENTITO** lo Studio Fracassi Srl, nella persona dell'Amministratore Ing. Fracasso Eligio, che ha manifestato la propria disponibilità per lo svolgimento delle cd "funzioni locali" per conto del Comune di Amandola;

**DATO ATTO** che lo Studio Fracasso Srl ha espresso la propria disponibilità all'esercizio delle cd "funzioni locali" a fronte di un onorario contenuto nel limite dell'importo previsto per lo svolgimento delle stesse secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, del DM 226/2011, che verrà trasferito dalla Stazione Appaltante a codesto Ente;

**DATO ATTO** che il CIG per il presente affidamento è: Z6C2FCEAEA

**VISTO:**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- Il Regolamento comunale per gli affidamenti inferiori alle soglie di € 40.000,00;
- Lo Statuto del Comune di Amandola;
- DM 226/2011, art. 8, comma 1;


**DETERMINA**

- 1) **DI CONSIDERARE** quanto esposto nella precedente parte narrativa e l'allegata convenzione di funzioni, quale parte integrante e sostanziale della seguente parte deliberativa;
- 2) **DI AFFIDARE** l'incarico per lo svolgimento delle cd "funzioni locali" della Convenzione ATEM allo Studio Fracasso Srl a fronte di un onorario contenuto nel limite dell'importo previsto per lo svolgimento delle stesse ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DM 226/2011;
- 3) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 3.574,00 mediante imputazione al capitolo 46 dove trova la relativa copertura;
- 4) **DI INVIARE** agli Uffici competenti il presente atto ed attivarsi per quanto di competenza affinché la convenzione di funzioni di cui trattasi sia approvata e stipulata in modo tale da approntare i successivi atti di competenza di questo Comune affinché il Comune capofila possa pubblicare gli atti di gara;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Stazione Appaltante, per i successivi e conseguenziali atti ed adempimenti di competenza.

**Il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Comunale per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture.**

**Ing. Eligio Fracasso**

Il Responsabile del settore  
LL.PP., Patrimonio e Ambiente  
Ing. Andrea Spinaci



(N. Impegno 971 al Capitolo 46/2020 (SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZI ESTERNALIZZATI) per l'importo pari ad € 3.574,00 - Codice SIOPE 1307 - Incarichi professionali - Codice Bilancio 1.01.03.03).